



Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Oggiano"

08029 SINISCOLA (Nuoro) Via P. Micca s.n.c.

nutd10000b@istruzione.it == P.E.C. : nutd10000b@pec.istruzione.it

www.itcgoggiano.it – Tel. (0784) 87.80.66 – C. F. 80005590916

Fax. (0784) 87.83.66 C.M. NUTD10000B



Luigi Oggiano 1892-1981

Circ. 25

Siniscola, 09 ottobre 2018

Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
All'albo
Al sito

OGGETTO: Divieto di fumo.

Il dirigente ricorda che è vietato fumare nei locali interni delle scuole di ogni ordine e grado e anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Si riportano di seguito le norme relative all'oggetto.

Art. 1 L.11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico):

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; **nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;**
negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; ... omissis

Art. 7 L.11 novembre 1975, n. 584 , come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448:

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 27.50 ad euro 275**; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi.

Art. 51 L.3 del 16 gennaio 2003

1. **E' vietato fumare nei locali chiusi**, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Art. 4 D. L. 12 settembre 2013, n. 104

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. **E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. **Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.**

4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si auspica la stretta osservanza della normativa in vigore e si comunica che responsabile dell'accertamento delle infrazioni e' il personale ausiliario in servizio presso ogni reparto.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)